Dal vincolo di parentela alla relazione perduta.
Il danno dei sopravvissuti dal 2003 a oggi
Tesi di fondo: dal danno "riflesso" al diritto proprio; dallo *status* alla relazione effettiva; [illegible] libera all'equità strutturata e trasparente.

1. Premessa: che cosa stiamo risarcendo?

- Il 2003 non rappresenta la nascita assoluta del risarcimento del lutto, già ammesso in precedenza. È però la sua **rifondazione costituzionale**.
- Non si attribuisce un prezzo alla vita del defunto e non si trasmette agli eredi il valore della vita perduta.
- Si risarcisce un danno proprio di ciascun superstite: la sofferenza e le conseguenze derivanti dalla perdita irreversibile di una relazione familiare o affettiva qualificata.
- Perciò "danno da perdita del rapporto parentale" rischia oggi di essere un'espressione troppo stretta. Potresti parlare, almeno programmaticamente, di **danno da perdita della relazione affettiva**.
- Conviene delimitare subito il campo, distinguendolo:
  - dai danni patrimoniali del superstite;
  - dai danni maturati dal defunto e trasmessi *iure hereditatis*;
  - dal danno biologico psichico eventualmente sviluppato dal superstite;
  - dal semplice cordoglio socialmente comprensibile, ma non sempre giuridicamente risarcibile.

La domanda guida potrebbe essere: **stiamo risarcendo il dolore, la perdita della relazione o entrambi?**

2. La storia italiana in sette passaggi

2003: la rifondazione costituzionale

- Cass. 8827 e 8828/2003 e Corte cost. 233/2003 rileggono l'art. 2059 c.c. alla luce degli artt. 2, 29 e 30 Cost.
- La morte è un evento plurioffensivo: lede la vittima primaria, ma può ledere direttamente anche l'interesse del familiare all'integrità della relazione.
- Il danno del superstite non è quindi semplicemente "di rimbalzo": è un danno *iure proprio*.
- Nasce però come **danno-conseguenza**: la lesione del rapporto non rende superfluo l'accertamento delle conseguenze. Corte cost. 233/2003; ricostruzione della Cassazione.

2008: unitarietà e divieto di automatismi

- Le Sezioni Unite di San Martino, nn. 26972-26975, affermano l'unitarietà del danno non patrimoniale.
- Le denominazioni — morale, esistenziale, parentale — non possono moltiplicare il risarcimento del medesimo pregiudizio.
- Il danno non è *in re ipsa*; può tuttavia essere provato anche mediante presunzioni e massime di esperienza.

Prima tensione destinata a rimanere: **come negare l'automatismo senza costringere il superstite a "provare l'amore"?**

2011-2015: dalle forbici equitative alla stagione tabellare

- Cass. 12408/2011 collega l'equità all'esigenza di uniformità nazionale: casi comparabili devono ricevere trattamenti comparabili.
- Le tabelle milanesi acquistano una funzione para-normativa, pur senza diventare fonte del

diritto.

- Le Sezioni Unite 15350/2015 negano il danno tanatologico *iure hereditatis* nel caso di morte immediata o quasi immediata. Si rende così ancora più netta la distinzione tra:
  - ciò che sarebbe spettato al defunto;
  - il danno autonomamente patito da chi sopravvive.

2018: unitario non significa indistinto

- Cass. 901 e 7513/2018 chiariscono che occorre esaminare entrambe le dimensioni del pregiudizio:
  - la sofferenza interiore;
  - la modificazione della vita esterna e relazionale.
- Non sono necessariamente due distinti "danni", ma due dimensioni fenomenologiche da accertare senza sovrapposizioni.
- Una vera patologia psichica costituisce invece danno alla salute, autonomo se provato medicalmente.

2021-2022: dall'equità pura all'equità strutturata

- Cass. 10579/2021 censura la vecchia liquidazione entro una semplice forbice e richiede un sistema a punti: valore-base, variabili riconoscibili e percorso di calcolo controllabile.
- Cass. 37009/2022 considera adeguate le nuove tabelle milanesi a punti; anche il sistema romano può soddisfare i medesimi requisiti. Nessuna tabella ha un monopolio normativo. Rassegna Cassazione 2022; pagina ufficiale delle Tabelle di Milano.

La tabella diventa così **una grammatica della decisione, non un tariffario degli affetti**.

2022-2025: la differenziazione della prova

La giurisprudenza più recente costruisce un sistema probatorio graduato:

- per coniuge, figli, genitori e fratelli la sofferenza morale ordinariamente derivante dalla morte può essere desunta presuntivamente;
- il convenuto può dimostrare l'assenza o la grave compromissione del rapporto;
- le specifiche conseguenze dinamico-relazionali devono invece essere allegate e provate;
- non occorre dimostrare un totale o "radicale sconvolgimento" dell'esistenza;
- distanza geografica, mancata coabitazione e separazione coniugale non escludono automaticamente il legame;
- per parenti più lontani e relazioni non formalizzate occorre un *quid pluris* che dimostri la relazione concretamente vissuta.

Il punto di equilibrio è espresso con particolare chiarezza da Cass. 5769/2024. Rassegna Cassazione, marzo 2024. Gli sviluppi del 2025 — coniuge separato, nonni, genitorialità sociale, convivenza in senso sostanziale — accentuano il passaggio dallo *status* alla relazione. Rassegna annuale 2025.

2026: i nuovi confini

- La giurisprudenza affronta il figlio già concepito al momento della morte del padre, le famiglie ricomposte e le relazioni non fondate sulla co-residenza.
- Rimangono aperti problemi quali l'aggiornamento della tabella nel corso del giudizio e la liquidazione quando la vittima aveva già una ridotta aspettativa di vita o una relazione gravemente compromessa. Cass., ord. interlocutoria 11199/2026.
- Sul piano processuale, la Corte EDU, in *Rizzetto e altri c. Italia*, ha censurato il rifiuto di disporre una consulenza necessaria ad accertare l'allegato danno psichico: non si può esigere una prova clinica e, contemporaneamente, impedire lo strumento necessario per acquisirla. Corte EDU, 22 gennaio 2026.

3. Il modello italiano attuale, ridotto a quattro domande

Domanda	Risposta di sistema
Chi è tutelato?	Chi ha perduto una relazione personale qualificata; lo *status* familiare costituisce soprattutto una forte base presuntiva
Che cosa è presumibile?	Il dolore morale ordinario nella cerchia familiare più stretta
Che cosa deve essere provato specificamente?	Le concrete modificazioni della vita, le circostanze eccezionali e l'eventuale patologia psichica
Come si liquida?	Equità strutturata mediante punti e variabili esplicite, con personalizzazione motivata

In sintesi: **la parentela è una scorciatoia probatoria; l'oggetto della tutela è la relazione perduta.**

4. La comparazione europea: non Paese per Paese, ma per modelli

Ordinamento	Modello	Lezione
Francia	Cerchia sostanzialmente aperta; *préjudice d'affection* liquidato giudizialmente e in modo individualizzato; nomenclature Dintilhac non vincolante	Massima adattabilità, ma minore prevedibilità. Rapporto Dintilhac
Germania	§ 844, comma 3, BGB: presunzione per coniuge, partner registrato, genitori e figli; altri possono dimostrare una particolare vicinanza personale; importo equitativo	Interessante equilibrio tra presunzioni legali e apertura alla relazione effettiva. § 844 BGB
Spagna	Per la circolazione stradale, baremo legislativo analitico: categorie autonome, compresi gli *allegados*, importi-base e correttivi	Grande trasparenza e liquidabilità stragiudiziale, con rischio di irrigidimento. Testo consolidato
Paesi Bassi	Importi forfettari differenziati per ciascun avente diritto; categorie tipizzate più clausola per relazioni eccezionalmente strette	Certezza e riconoscimento simbolico, ma personalizzazione molto ridotta. Art. 6:108 BW
Inghilterra e Galles	Cerchia chiusa e somma unica di £15.120 per morte, da dividere fra gli aventi diritto	Massima semplicità, ma forte sotto-inclusione e quasi totale indifferenza alla relazione concreta. Fatal Accidents Act 1976, s. 1A

Come modello di contrasto puoi aggiungere **l'Austria**: in assenza di una patologia psichica, il puro dolore da lutto viene generalmente risarcito soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
La comparazione dovrebbe quindi ruotare intorno a cinque domande:

- cerchia chiusa oppure clausola aperta?
- *status* oppure relazione effettiva?
- dolore ordinario o patologia clinica?
- somma fissa, *baremo* legislativo o valutazione giudiziale?
- risarcimento integrale o funzione prevalentemente simbolica e solidaristica?

5. Il livello europeo

- Non esiste un diritto sostanziale europeo uniforme del danno parentale.
- Per la responsabilità civile automobilistica, la CGUE richiede che l'assicurazione copra il danno dei familiari quando questo sia riconosciuto dal diritto nazionale; non impone però agli Stati una determinata fattispecie o un determinato *quantum*. CGUE, *Haasová*, C-22/12.
- Nei casi transfrontalieri la comparazione ha conseguenze pratiche: secondo *Lazar*, il danno

dei familiari è “conseguenza indiretta” ai soli fini del regolamento Roma II e, normalmente, segue la legge del luogo della lesione mortale. Ciò non contraddice la qualificazione italiana come diritto diretto *iure proprio*: i due concetti operano su piani diversi. CGUE, C-350/14.

- In materia di indennizzo statale per reati violenti, la CGUE ha recentemente escluso che genitori e fratelli possano essere automaticamente estromessi secondo una gerarchia successoria soltanto perché esistono coniuge o figli. La decisione riguarda quel particolare sistema indennitario, ma esprime una significativa tendenza anti-formalistica. CGUE, *UD/Burdene*, C-126/23.

6. Prospettive da proporre

Una cerchia aperta con presunzioni tipizzate

- Tutelare chi dimostri una relazione personale particolarmente stretta.
- Collegare ai rapporti familiari tipici presunzioni relative, non privilegi esclusivi.
- Considerare famiglie ricomposte, genitori sociali, relazioni transnazionali e assistenza prestata anche senza coabitazione.

Un protocollo probatorio meno invasivo

- Presumere il dolore ordinario nella cerchia stretta.
- Esigere la prova soltanto delle conseguenze dinamiche specifiche e delle circostanze eccezionali.
- Ricorrere all’accertamento medico-legale solo per la patologia psichica, senza medicalizzare il lutto normale.

L’obiettivo è evitare che il processo diventi una **gara del dolore** o un’umiliante prova dell’amore familiare.

Una tabella nazionale ibrida

- Base monetaria e sistema di punti comuni.
- Variabili esplicite e verificabili.
- Indicizzazione periodica.
- Clausola aperta per casi eccezionali e relazioni non tipiche.
- Obbligo di esporre il calcolo e di motivare ogni scostamento.
- Banca dati anonima delle liquidazioni per verificare uniformità e possibili effetti discriminatori.

Rendere esplicite le scelte di valore nascoste nei punti

- L’età misura la durata presumibile della relazione perduta oppure rischia di attribuire minor valore alla vita anziana?
- La convivenza è ancora un indicatore attendibile nell’epoca della mobilità e delle relazioni a distanza?
- La presenza di altri familiari mitiga davvero il danno individuale?
- Le modalità della morte possono aumentare il risarcimento solo perché aggravano il pregiudizio del superstite, oppure stanno introducendo surrettiziamente una funzione punitiva?

Distinguere rigorosamente i diversi danni

Per ogni somma la motivazione dovrebbe indicare:

1. interesse leso;
2. conseguenza risarcita;
3. prova utilizzata;
4. criterio di calcolo.

La regola potrebbe essere: **lo stesso pregiudizio una sola volta; beni e conseguenze diversi possono ricevere tutela distinta.**

7. Conclusione (… forse)

La scelta non è tra tabella e persona. È tra una tabella cieca e una tabella che obblighi a vedere la persona.

Un sistema convincente dovrebbe essere:

- aperto in entrata, perché le relazioni reali eccedono gli *status*;
- controllato in uscita, perché la personalizzazione non diventi arbitrio;
- rispettoso nella prova, perché il dolore ordinario non debba essere teatralizzato;
- trasparente nel *quantum*, perché uguaglianza non significa automatismo.

Non si tratta di attribuire un prezzo alla vita del morto, ma di rendere giuridicamente visibile, con misura eguale e attenzione individuale, la perdita vissuta da chi resta.